Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 158**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì 13 luglio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 85?-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1950, n. **448**.

Concessione di un contributo straordinario di 15 milioni di lire alla « Fiera del Mare » di Taranto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato a favore della « Fiera del Mare » in Taranto un contributo straordinario di 15 milioni di lire.

Art. 2.

All'onere predetto si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 9 giugno 1950, n. **449**.

Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, è data facoltà al Ministro per la difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione di esami.

In deroga al disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, quale risulta sostituito dall'art. 1 del regio decreto 23 gennaio 1940, n. 161, è data facoltà al Ministro per la difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dei giovani che compiranno il diciassettesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo il concorso, purchè siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro per la difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia mediante concorso per esami, i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Accademia stessa e che al 1° ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

I sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta.

Art. 3.

Gli allievi indicati nel precedente art. 2, che abbiano compiuto, con esito favorevole, il secondo anno di Accademia, sono nominati sottotenenti in servizio permanente con anzianità di grado pari a quella conferita agli allievi della medesima arma o servizio che, avendo compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale di Accademia, abbiano conseguito l'idoneità nella stessa sessione di esami. L'anzianità relativa è determinata secondo le norme vigenti.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2192, è sostituito dal seguente:

« Gli allievi dell'Accademia militare (di qualunque provenienza) che compiano i relativi corsi nello stesso anno e conseguano la idoneità nella stessa sessione di esami, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi o servizi sotto un'unica data ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 22 giugno 1950, n. 450.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, relativo alla prelevazione di L. 7.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1948-49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 7.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 22 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 22 giugno 1950, n. 451.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1948-49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 luglio 1950, n. 452.

Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo della aliquota d'imposta camerale prevista dal primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 10. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 31 dicembre 1950 cesserà di avere applicazione la maggiorazione di cui al comma precedente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiumitelio », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 19 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato

riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Fiumitello » ed altri di pertinenza, come dagli atti, della parrocchia di San Castrese in Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta parrocchia di San Castrese in Castelvolturno, goduta dal sacerdote Stasio Sisto fu Giovanni, partita 454, foglio di mappa 10, particelle 1 e 23; foglio di mappa 15, particella 9; foglio di mappa 16, particella 13, per la superficie complessiva di Ha. 9.34.22 e con l'imponibile di L. 1421,89.

I fondi sono costituiti da tre appezzamenti che confinano:

il primo, corrispondente alla particella 1 del foglio di mappa 10, con la strada comunale Sbancato, con la proprietà Liccardo-Tessitore Emilia ved. Eboli, salvo se altri;

il secondo, corrispondente alla particella 23 del foglio di mappa 10, con la proprietà Fiorillo avv. Raffaele fu Vincenzo, con la strada Piantanaro Vecchio, con le strade vicinali San Vito e del Francese, salvo se altri;

il terzo, corrispondente alla particella 9 del foglio di mappa 15 e particella 13 del foglio di mappa 16, con proprietà Pavoncelli Nicola ed altri, con la strada comunale Piantanaro Vecchio, con proprietà Graziano Giuseppe ed altri, con la strada comunale Fiumitello, con la proprietà Sementini Pasquale ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno:

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Fiumitello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 120.000 (centoventimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 50, foglio n. 121.

(3021)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, del comune di Villa Literno, riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta comune di Villa Literno, alla partita 181, foglio di mappa 16, particelle 3, 91, 94 e 99, per la superficie complessiva di Ha. 0.96.66 e con l'imponibile di L. 71,73.

Il fondo, suddiviso in quattro appezzamenti confina:

appezzamento corrispondente alla particella 3: a nord, con la proprietà Cassandra Giovanni fu Francesco; ad est, con la proprietà Vozza Giuseppe fu Pasquale; a sud, con la proprietà Visocchi Anna Luisa fu Mario ed altri; ad ovest, con la proprietà Tavoletta Vincenzo di Giuseppe;

appezzamento corrispondente alla particella 91: a nord, con il fosso Sant'Angelo; ad est, con la proprietà Basile Rosa fu Giuseppe; a sud, con la proprietà Visocchi Anna-Luisa fu Mario ed altri; ad ovest, con la proprietà Fabozzi Vincenzo fu Giuseppe;

appezzamento corrispondente alla particella 94: a nord, col fosso Sant'Angelo; ad est, con la proprietà Cerullo Agostino fu Gennaro; a sud, con la proprietà Visocchi Anna-Luisa fu Mario ed altri; ad ovest, con la proprietà Caterino Tammaro di Vincenzo;

appezzamento corrispondente alla particella 99: a nord, col fosso Sant'Angelo; ad est, con la proprietà Tamburrino Concetta fu Nicola; a sud, con la proprietà Visocchi Anna-Luisa fu Mario ed altri; ad ovest, con la proprietà dei Consorzi riuniti della Campania, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la

somma di L. 12.000 (dodicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 50, foglio n. 120. — BERITELLI

(3022)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 23 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Caradogna » di pertinenza, come dagli atti, di Gagliardi Alfonsina, Nicola, Angelina, Emilia, Bernardo, Carlo, Pietro ed Elia fu Vincenzo, Coppola Ulderico, Maria-Teresa, Giuseppe e Mario e Congrega di carità di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Gagliardi Alfonsina, Nicola, Angelina, Emilia, Bernardo, Carlo, Pietro ed Elia, fratelli e sorelle fu Vincenzo; Coppola Ulderico, Maria-Teresa, Giuseppe e Mario, fratelli e sorella, livellari alla Congrega di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, partita 301, foglio di mappa 24, particella 22, per la superficie di Ha. 2.62.99 e con l'imponibile di L. 315,59.

Detto fondo confina con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con le proprietà Gagliardi Pietro di Vincenzo, Buonocore Anna e Filomena sorelle fu Pasquale, Corvino Antonietta e Antonio fratello e sorella fu Raffaele, ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

Il fondo « Caradogna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 30.000 (trentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 49, foglio n. 114. — BERITELLI

(3023)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 7 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncello » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Scalzone Vincenzo fu Angelo, Petrillo Elvira fu Nicola e Congrega di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Scalzone Alfonso e Vincenzo fu Angelo oggi Scalzone Vincenzo fu Angelo e Petrillo Elvira fu Nicola, livellari alla Congrega di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, partita 769, foglio di mappa 31, particella 30, per la superficie di Ha. 1.60.49 e con l'imponibile di L. 304,93.

Detto fondo confina con le proprietà Pignata Enrico di Giovanni, Cantelli Teresa ed altri, Traettino Rocco di Giuseppe, Conte Angelina fu Ercole ed altri, Massaro Angelo fu Giovanni ed altri, Coppola Tommaso fu Ambrogio, Reccia Cristofaro fu Cristoforo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 20.000 (ventimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 50, foglio n. 122. — BERITELLI

(3024)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 29 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Gravante Antonio fu Pasquale, Gravante Giuseppe fu Antonio, Di Silvestro Carmela di Pietro, Congrega di carità di Capua e comune di Grazzanise, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Gravante Antonio fu Pasquale per 1/3; Gravante Giuseppe fu Antonio per 1/3; Di Silvestro Carmela di Pietro ved. Gravante per 1/3 (già Gravante Antonio fu Pasquale per 1/3; Gravante Giuseppe fu Antonio per 1/3; Gravante Giustina fu Antimo per 1/3, proprietari e Di Silvestro Carmela di Pietro ved. Gravante, usufruttuaria in parte), livellari al comune di Grazzanise, ed alla Congregazione di carità di Capua, partita 1886, foglio di mappa 10, particella 111, per la superficie di Ha. 0.66.57 e con l'imponibile di L. 46,60.

Il fondo confina: a nord, con la strada comunale Quote Altura; ad est, con il fondo di proprietà Caimano Salvatore fu Nicola; ad ovest, con il fondo di proprietà Graziano Clementina fu Giuseppe ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8500 (ottomilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 50, foglio n. 123. — BERITELLI

(3025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 231 del 10 luglio 1950 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 231 del 10 luglio 1950, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate.

610. *Prodotti chimici e materie prime farmaceutiche.* — A modifica delle disposizioni precedentemente impartite viene disposta la vendita delle seguenti merci mediante gara pubblica ai prezzi base come appresso indicati:

		Quantitativi approssimativ
glicerina U.S.P. in flaconi	kg.	321 —
canape canadese in polvere	»	72 —
digitalina amorfa	»	0,906
sulfonal	»	6,230
acido clorosolfonico	»	1.030 —

L. 100.000 in unico lotto.

estratto secco di fegato	L.	7.000 al kg.
idraste canadese	»	1.000 »
olio di fegato di pescecane	»	200 »
acido nicotinico in polvere	»	2.000 »
strofantina G.	»	100 al gr.
polvere di fiori di piretro		senza prezzo base

Le merci che risultassero eventualmente invendute a seguito della gara predetta saranno messe a disposizione dell'Amministrazione Aiuti Internazionali per il collocamento diretto.

611. *Macchinario agricolo e parti di ricambio.* — A modifica delle disposizioni precedentemente impartite viene disposta la vendita delle seguenti merci mediante gara pubblica ai prezzi base come appresso indicati:

apparecchi per mietere	L.	800	ciascuno
salvavomeri per aratri	»	25	»
assolcatori Chattin	»	20.000	»
aratri Turnall	»	4.000	»
spruzzatori per insetticidi liquidi	»	25	»
ricambi per coltivatori zappecavallo e per aratri Turnall	»	20	al kg.

Le merci che risultassero eventualmente invendute a seguito della gara predetta saranno messe a disposizione dell'Amministrazione Aiuti Internazionali per il collocamento diretto.

612. *Materiale siderurgico vario.* — A modifica delle disposizioni precedentemente impartite viene disposta la vendita delle seguenti merci mediante gara pubblica ai prezzi base come appresso indicati:

billette al carbonio	L.	20	al kg.
mastice per chiusura scatole	»	100	»
ferro tondo per cuscinetti a sfere (ex s/s « Tersicore »)	»	20	»
minerali di zinco	»	10	»

Le merci che risultassero eventualmente invendute a seguitó della gara predetta saranno messe a disposizione dell'Amministrazione Aiuti Internazionali per il collocamente direttó.

613. *Prodotti alimentari.* — A modifica delle disposizioni precedentemente impartite viene disposta la vendita delle seguenti merci mediante gara pubblica senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione:

salvia in polvere;
vainiglia in pasticche;
cannella in polvere.

Le merci che risultassero eventualmente invendute a seguito della gara predetta saranno messe a disposizioni dell'Amministrazione Aiuti Internazionali per il collocamento diretto.

614. *Prodotti industriali vari.* — A modifica delle disposizioni precedentemente impartite, viene disposta la vendita delle seguenti merci mediante gara pubblica ai prezzi base come appresso indicati:

fusti di ferro vuoti da litri 200: L. 200 ciascuno;
colori in polvere (goccia d'oro) senza prezzo base;
scalpelli da falegname: L. 200 a scatola, da tre scalpelli;
giraviti L. 30 al pezzo;
bottoni (grosse n. 145.000) L. 1.500.000;
seghe a mano: L. 300 al pezzo.

Le merci che risultassero eventualmente invendute a seguito della gara predetta saranno messe a disposizione dell'Amministrazione Aiuti Internazionali per il collocamento diretto.

(3034)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* direttamente al preside della Facoltà interessata.

(3070)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 129

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 luglio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,50
» Firenze	624,80	143,25
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,82	143,40
» Napoli	624,60	142,90
» Palermo	624,80	143,50
» Roma	624,78	143,40
» Torino	624,825	143,50
» Trieste	624,82	145,50
» Venezia	624,825	143,50

Media dei titoli del 13 luglio 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,175
Id. 3,50 % 1902	78,60
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	97,825
Redimibile 3,50 % 1934	70,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,15
Id. 5 % 1936	92,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,65
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 13 luglio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,40

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1950, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dal sig. Garbini Oscar, avverso provvedimento di licenziamento disposto dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (Unsea) in data 31 gennaio 1949.

(3008)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Programma delle prove d'esame dei concorsi magistrali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Veduta la legge 1° giugno 1942, n. 675;
Ritenuta la necessità di determinare la materia delle prove di esame nei concorsi magistrali;

Decreta:

Articolo unico.

L'esame scritto dei concorsi magistrali consiste nello svolgimento di un tema su argomento attinente ai programmi di studio ed ai problemi della scuola elementare.
L'esame orale verte su:
1) *pedagogia*: esposizione critica del pensiero e delle principali opere di almeno due pedagogisti, di cui uno straniero, scelti dal candidato, il quale dovrà inquadrarli nel tempo in cui vissero, giustificando altresì i criteri della scelta;
2) *italiano*: conoscenza diretta e valutazione critica delle principali opere di almeno due classici della letteratura italiana scelti dal candidato, il quale dovrà inquadrarli nel tempo in cui vissero, giustificando i criteri della scelta;
3) ordinamento dello Stato italiano e della scuola elementare; stato giuridico dei maestri;
4) programmi della scuola elementare; criteri didattici che il candidato intende seguire nella loro applicazione.

Roma, addì 1° luglio 1950

Il Ministro: GONELLA

(3030)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Aumento del decimo del numero dei posti messi a concorso per la qualifica di conduttore in prova (riservato ai reduci), indetto con decreto Ministeriale 21 gennaio 1948.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1948, n. 5184 — registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1948 al registro n. 6, foglio n. 232 — con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è stata autorizzata a bandire un pubblico concorso a cento posti di conduttore in prova, riservato a favore dei reduci di guerra;
Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1949, n. 520 — registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1949 al registro n. 12, foglio n. 318 — con il quale è stata approvata la graduatoria del suindicato concorso;
Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, concernente la facoltà di nominare, entro il limite massimo di un decimo del numero dei posti messi a concorso, i candidati risultati idonei nella relativa graduatoria;
Vista la nota in data 24 ottobre 1949, n. 65085/12106.2.15.3/1. 3.1 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza questa Amministrazione a far luogo alla nomina in prova, in ordine di graduatoria, dei primi dieci candidati idonei oltre i vincitori, in applicazione del succitato regio decreto-legge n. 1785;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali n. P.A.G. 41/24/218/82506/YR in data 26 marzo 1950;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati candidati riusciti idonei nel concorso a cento posti di conduttore in prova, riservato ai reduci, vengono nominati conduttori, con decorrenza dal 16 aprile 1950:

1. Pignalberi Gabriele: 122° in graduatoria;
2. Bonfiglioli Tommaso: 123° in graduatoria;
3. Chiesa Salvatore: 124° in graduatoria;
4. Terenzi Decio Luigi: 125° in graduatoria;
5. Salvatore Mario: 126° in graduatoria;
6. Cece Antonio: 127° in graduatoria;
7. Zanin Rolando: 128° in graduatoria;
8. Argano Alberto: 129° in graduatoria;
9. Offigli Pier Andrea: 130° in graduatoria;
10. Balta Salvatore: 131° in graduatoria.

Art. 2.

L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata ad assumere in prova i conduttori di cui all'art. 1.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1950
Registro bilancio Trasporti n. 17, foglio n. 135. — CASABURI

(3031)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria del concorso ad un posto di coadiutore nel reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino.

Con decreto n. 1723 in data 26 giugno 1950, il Prefetto di Torino ha approvato la seguente graduatoria, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso interno per un posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi:
Biglietti dott. Francesco dichiarato idoneo con punti 165 su 200;
Maletti dott. Umberto dichiarato idoneo con punti 139,5 su 200.

(2990)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.